

Atto prot.n. 56725 del 12 nov 2014

Campione Certo n. 517

Egr. Sig.  
BROGGIO ELIA  
LOC. MESSASCA N. 33  
28842 BOGNANCO (VB)

**Atto di contestazione per violazione di norme tributarie**

**Art. 16 - D.Lgs. 18.12.1997, n. 472.**

- Rilevato che, dagli atti in possesso di questo Ufficio, per il Catasto Fabbricati la S.V. ha presentato la dichiarazione DOCFA prot. n. 117490 del 22 lug 2010, concernente una unità immobiliare in Comune di BOGNANCO, identificata con Fg.62 p.lla 555 sub 3 e denunciata oltre il termine di 30 giorni decorrenti dal momento in cui la variazione si è verificata (10 marzo 2009). Tale termine è richiamato dall'art. 34 quinquies, comma 2, lettera b) del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, inserito dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80;
- rilevato, inoltre, che relativamente allo stesso accatastamento per il catasto terreni la S.V. ha presentato il tipo mappale protocollo n. 111475 del 14 lug 2010, oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 8 della legge n. 679 del 01/10/1969;
- ritenuto che la determinazione e l'entità della sanzione, come di seguito specificate, sono avvenute avuto riguardo ad elementi quali la gravità della violazione, l'attività volta all'eliminazione e/o all'attenuazione delle conseguenze della violazione medesima, nonché le condizioni soggettive (economiche e sociali) dell'agente;
- constatato, inoltre, che nel triennio precedente la data della presente violazione la S.V. non è incorsa in altra violazione della stessa indole, non definita ai sensi dell'art. 13 (ravvedimento operoso) o dell'art. 16 (definizione agevolata) del D. Lgs. 472/97, per la quale, ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto, si applica l'aumento fino alla metà della sanzione;
- considerato che, per tale infrazione, è irrogabile la sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'art. 1 comma 338 della Legge 30/12/2004 n. 311 (Legge Finanziaria 2005), e cioè da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 2.066,00 per ogni unità immobiliare urbana e nella misura stabilita dall'art. 8 della Legge 01/10/1969 n. 679, come successivamente modificata, e cioè da un minimo di € 4,00 ad un massimo di € 61,00;
- tenuto conto che, alla luce di quanto sopra detto, questo Ufficio ha determinato l'entità della sanzione in € 300,00 e in € 20,00 per la violazione relativa alla presentazione tardiva del tipo mappale;

con il presente atto viene contestata la violazione della norma sopra richiamata che comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria così determinata:

1) Sanzione per la tardiva denuncia delle unità immobiliari urbane

Totale sanzione € 300 euro trecento/00

2) Sanzione per la tardiva presentazione del tipo mappale

Totale sanzione € 20,00 euro venti/00

### ed il recupero dei seguenti oneri accessori:

c)	spesi di notifica	€ 8,75	euro	otto/75
d1)	altre spese <i>interessi legali per la denuncia unita immobiliari urbane (dal 09 apr 2009 al 22 lug 2010)</i>	€ 1,19	euro	Uno/19
d2)	altre spese <i>interessi legali per la presentazione del tipo mappale dal (dal 09 set 2009 al 14 lug 2010)</i>	€ 0,95	euro	

**Totale oneri accessori** € 10,89 euro Dieci/89

### INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

#### 1) Riesame

(Art. 2 quater del Dl n. 564/1994 e Dm n. 37/1997)

Se Lei ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati posti alla base dell'atto stesso. Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento. Tenga presente che l'istanza di autotutela non sospende alcun termine, quindi, in particolare, continueranno a decorrere sia i termini entro cui versare le somme dovute sia quelli per presentare istanza di reclamo-mediazione (se prevista nel Suo caso) o ricorso al giudice tributario.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi all'ufficio provinciale - Territorio indicato in intestazione, che è a Sua disposizione anche per eventuali richieste di informazioni.

#### 2) Definizione delle sanzioni

(art. 16 del Dlgs n. 472/1997)

Entro il termine previsto per proporre ricorso Lei può definire in maniera agevolata le sanzioni con il pagamento di un importo pari a 1/3 della sanzione indicata. L'importo da pagare non può essere in ogni caso inferiore a 1/3 della somma delle sanzioni minime previste dalla legge per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

Sanzione ridotta € **106,67**, più oneri accessori di cui ai punti c) e d), € **10,89**, non soggetti a riduzione.

**Totale da versare € 117,56 (centodiciassette/56)**

#### 3) Modalità di pagamento

Il pagamento dovrà essere effettuato per la sanzione amministrativa, le spese di notifica e gli interessi sul tributo speciale sul c/c postale n. **35622190** intestato all'**Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale del Verbano Cusio Ossola - Territorio**. Nella causale del versamento Lei dovrà riportare il numero di protocollo e il numero di Campione certo indicati nell'intestazione di questo atto di contestazione. In allegato trova un fac-simile dei bollettini di conto corrente, con i dati da riportare nel bollettino utilizzato per il pagamento. Tenga presente che può versare le somme dovute anche presso la cassa dell'ufficio in intestazione.

Le ricordiamo che il versamento integrale dei relativi importi da parte di uno degli obbligati in solido libera anche gli altri. In caso di mancato pagamento, sia parziale che totale, la somma non versata sarà iscritta a ruolo.

#### 4) Presentazione di deduzioni difensive

(art. 16 del Dlgs n. 472/1997)

Entro il termine per proporre ricorso Lei può produrre deduzioni difensive all'ufficio che ha emesso l'atto di contestazione (art. 16, comma 4, del Dlgs n. 472/1997). In assenza, l'atto si considera a tutti gli effetti un provvedimento di irrogazione della sanzione, impugnabile in Commissione tributaria provinciale.

Le ricordiamo che se si avvale della possibilità di presentare delle deduzioni difensive non è ammessa l'impugnazione immediata di questo atto, che diventa quindi improcedibile (art. 16, comma 5, del Dlgs n. 472/1997). Entro un anno dalla presentazione delle deduzioni, l'ufficio irroga, con atto motivato, a pena di nullità, le relative sanzioni anche tenendo conto delle stesse deduzioni (art. 16, comma 7, del Dlgs n. 472/1997). Le sanzioni rideterminate a seguito dell'accoglimento delle deduzioni prodotte, sono definibili in

maniera agevolata entro il termine per proporre ricorso, versando 1/3 del dovuto (art. 16, comma 7 bis, del Dlgs. n. 472/1997).

L'atto di irrogazione è impugnabile presso la Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 19, lett. c, del Dlgs n. 546/1992).

#### **5) Reclamo-mediazione e ricorso**

(Dlgs n. 546/1992)

**Quando e come presentare istanza di reclamo-mediazione** (art. 17 bis del Dlgs n. 546/1992, inserito dal Dl n. 98/2011)

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro non è più possibile fare ricorso alla Commissione tributaria senza aver prima presentato istanza di reclamo-mediazione all'Agenzia delle Entrate. Infatti, al fine di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, il Dl n. 98/2011 ha introdotto il nuovo istituto del reclamo-mediazione, che garantisce al Contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 40%. La mancata presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione è causa di inammissibilità del ricorso alla Commissione tributaria.

L'istanza va presentata con le stesse modalità e nello stesso termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto previsti per il ricorso.

In ogni caso, l'istanza deve riportare il contenuto integrale del ricorso; infatti, trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il Contribuente può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale depositando l'istanza di reclamo-mediazione, che vale come ricorso.

All'istanza deve essere allegata copia dei documenti che il Contribuente intende utilizzare nell'eventuale giudizio in Commissione tributaria provinciale.

#### **A chi presentare istanza di reclamo-mediazione**

Il Contribuente deve intestare e notificare l'istanza all'ufficio provinciale - Territorio che ha emesso l'atto, indicato in intestazione.

#### **Dati da indicare nell'istanza di reclamo-mediazione**

Nell'istanza il Contribuente deve riportare gli stessi dati del ricorso, che si trovano indicati più avanti, con possibilità di formulare una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

#### **Quando e come presentare ricorso** (artt. 18-22 del Dlgs n. 546/1992)

Se Lei sceglie di impugnare questo atto, ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dall'1 agosto al 15 settembre di ogni anno.

#### **A chi presentare il ricorso**

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 4 del Dlgs n. 546/1992) e notificato all'ufficio provinciale - Territorio che ha emesso l'atto, indicato in intestazione.

La notifica può avvenire tramite:

- Ufficiale giudiziario (artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile)
- consegna diretta allo stesso ufficio provinciale - Territorio, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

#### **Dati da indicare nel ricorso**

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- l'ufficio provinciale - Territorio contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'atto impugnato

- i motivi del ricorso
- le conclusioni, ovvero la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo delle sanzioni contestate, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis del DPR n. 115/2002)
- la firma di chi presenta ricorso o del difensore incaricato.

Se l'importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è pari o superiore a 2.582,28 euro), in base all'art.12 del Dlgs n. 546/92, Lei deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie indicate nel comma 2 dello stesso articolo (ad esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti nei relativi albi).

### **Come costituirsi in giudizio**

Il Contribuente entro 30 giorni dalla data di proposizione del ricorso deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

In caso di istanza di reclamo-mediazione, il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio decorre dalla comunicazione del diniego o dell'accoglimento parziale dell'istanza o, in caso di silenzio dell'ufficio, dalla scadenza del termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza stessa.

Il fascicolo contiene:

- l'originale del reclamo/ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del reclamo/ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, il Contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del reclamo/ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia dell'atto impugnato
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della lite e la data di notifica del reclamo/ricorso.

Prima di costituirsi in giudizio il Contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6 quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del Dlgs. n. 546/1992) deve risultare da un'apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del reclamo/ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

La parte soccombente in giudizio può essere condannata al pagamento delle spese.

**Importante:** se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, del DPR n. 115/2002).

Responsabile del procedimento è il direttore dell'ufficio (art. 5, Legge n. 241/1990).

Verbania, 12 novembre 2014

II DIRETTORE<sup>1</sup>  
Luca PATTI

<sup>1</sup> Firma autografa del Responsabile sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo dello stesso, ai sensi dell'art. 1, comma 375, della Legge 30 dicembre 2004, n.311